

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali.”

Premessa

La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, con la presente proposta di regolamento, intende disciplinare il quadro regolatorio dei servizi di trasporto pubblico con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli enti locali.

Al fine di disciplinare i servizi di trasporto pubblico con autobus in modo coerente ed omogeneo alla normativa nazionale, si è preso a riferimento il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale).

Intervento normativo

La presente proposta di regolamento consta di 17 articoli.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le finalità del regolamento.

All'**Articolo 2** sono riportate le definizioni di “servizi autorizzati”, “servizi speciali”, “servizi di gran turismo”, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 3/2002, quella di “autobus”, nonché quella di “relazioni di traffico” quale collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell'altra.

L'**Articolo 3** definisce un regime autorizzativo per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus e ne disciplina il procedimento stabilendo il termine di conclusione dello stesso.

In particolare, al comma 2 è fissato il termine di durata massima delle autorizzazioni in tre anni, rinnovabile. Tale comma, inoltre, fissa il termine entro il quale la Regione deve esprimersi sulla richiesta di parere formulata dall'ente locale.

Il comma 4 statuisce che l'autorizzazione non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.

I commi 5, 6, 7 e 11 fissano in sessanta giorni il termine per la conclusione del procedimento e disciplinano l'acquisizione dei pareri obbligatorio e dei nulla osta necessari, i termini in caso di richiesta di integrazioni per incompletezza della domanda ed i casi in cui l'autorizzazione o il

rinnovo è negata. E' sempre previsto un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'autorizzazione.

Il comma 9 statuisce l'ineducibilità e l'intrasferibilità delle autorizzazioni.

Il comma 10 pone in capo agli enti locali un obbligo di trasmissione dei provvedimenti adottati per le finalità di monitoraggio della Regione.

Articolo 4 "Documentazione".

Definisce la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione in linea con quanto previsto dalla normativa statale in materia di amministrazione digitale e trasparenza. La modulistica elaborata dalla Direzione Generale è pubblicata sul sito istituzionale.

La previsione di cui al comma 6 in un ottica di trasparenza e di coinvolgimento del mercato prevede una informativa alle imprese titolari già autorizzate ed esercenti servizi di linea nel territorio interessato dalla richiesta .

Articolo 5 "Verifica di compatibilità".

Con la disposizione in esame si è inteso disciplinare le modalità per l'effettuazione della necessaria verifica di compatibilità al fine di assicurare il rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi di cui all'art. 39, comma 3, della l.r. 3/2002. Tale verifica è prevista sia in sede di rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale, sia nella espressione del parere di competenza per quelle di competenza degli enti locali, con delle eccezioni per i servizi di "gran turismo".

Il comma 2 attribuisce la facoltà alla Giunta, limitatamente ai casi ivi previsti, di prevedere contingentamenti o distanziamenti temporali.

L'**Articolo 6** (Comunicazione di inizio servizio) stabilisce i termini entro i quali l'impresa autorizzata è tenuta ad attivare il servizio, nonché l'obbligo di comunicazione all'utenza del programma di esercizio.

L'**Articolo 7** (Domande di modifica dei servizi e sub affidamento) prevede la possibilità di richiedere modifiche alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Per evitare aggravii istruttori è inibita la possibilità di richiedere modifiche nel periodo immediatamente successivo al rilascio del titolo autorizzativo, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il comma 2 prevede, in linea con la normativa statale, la possibilità di subaffidare il servizio di linea

autorizzato.

L'**Articolo 8** (Comunicazione di cessazione del servizio) pone in capo alle imprese autorizzate l'obbligo di comunicare all'ente competente ed all'utenza l'intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea, definendone le modalità ed i tempi.

Articolo 9 "Impiego ed utilizzo del materiale rotabile"

La disposizione statuisce che l'esercizio dei servizi di linea autorizzati debba essere effettuato con autobus in propria disponibilità e vieta il trasbordo dei viaggiatori salvo i casi ivi previsti.

L'**Articolo 10** (Autobus di rinforzo) disciplina il procedimento per il rilascio su istanza di parte dell'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo.

L'**Articolo 11** (Obblighi delle imprese) fornisce un quadro organico degli obblighi a carico delle imprese autorizzate.

L'**Articolo 12** (Documentazione da tenere a bordo dell'autobus) stabilisce la documentazione da tenere a bordo dell'autobus, anche di rinforzo.

Articolo 13 "Attività di monitoraggio e di controllo".

La disposizione in esame disciplina le modalità di esercizio da parte della Regione delle attività di monitoraggio e controllo, necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le proprie competenze in materia di programmazione, nonché al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea ed il rispetto del regolamento.

Articolo 14 "Infrazioni"

La disposizione descrive le fattispecie sanzionatorie in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285/2005 al fine di assicurare un trattamento uniforme tra i vettori che operano su tratte nazionali e quelli che operano su tratte regionali.

Le infrazioni si distinguono tra quelle relative all'esercizio di un servizio di linea e quelle che non riguardano specificatamente un singolo servizio di linea. All'interno di tali categorie una ulteriore distinzione è effettuata tra infrazioni molto gravi, gravi e lievi.

Articolo 15 "Sospensione e revoca dell'autorizzazione"

Per le motivazioni di cui sopra, anche il sistema sanzionatorio disciplinato dalla presente disposizione riprende il sistema delineato dal D. Lgs. 285/2005. La disposizione in esame, individua

le ipotesi di sospensione (commi 1, 2, 3, 4, 5), di decadenza (commi 6, 7) di revoca (comma 8) e di richiamo (comma 10)

Le fattispecie in esame sono rivolte ad assicurare una leale concorrenza tra le imprese ed assicurare il rispetto del regolamento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

In particolare, al comma 6 sono descritte le azioni e le omissioni che possono dar luogo alla dichiarazione vincolata di decadenza sanzionatoria.

Il comma 9 prevede una ulteriore ipotesi di sospensione o decadenza nei casi previsti dal Codice della strada in materia di limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale e di limite minimo dei periodi di riposo settimanale

L'Articolo 16 “Norme transitorie e finali”

Detta la disciplina transitoria e finale.

In particolare, stabilisce che le norme del regolamento si applicano ai procedimenti già instaurati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento.

I commi 2 e 3, mantengono ferma la validità delle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del regolamento, sancendo la applicabilità a tali autorizzazioni delle sanzioni previste e disciplinate dal presente regolamento.

Il comma 4, rinvia per quanto non previsto alle disposizioni dei cui al D. Lgs. n. 285/2005 e al D.P.R. 753/1980, ove compatibili.

L'Articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.